

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BV.2006.38

Sentenza del 13 settembre 2006 **Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,

reclamante

contro

**AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,**

controparte

Oggetto

Reclamo contro un sequestro ed una richiesta d'informazioni (art. 46 e 40 DPA)

Fatti:

- A.** Il 25 febbraio 2003, l'allora capo del Dipartimento federale delle finanze On. Kaspar Villiger ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un'inchiesta fiscale speciale nei confronti di diverse persone fisiche e giuridiche, tra le quali la B. SA, sospettata d'aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Il 13 marzo 2006 l'autorità fiscale ha deciso di estendere l'inchiesta a A. per sottrazione continuata di importanti somme d'imposta, delitti fiscali nonché assistenza alle sottrazioni d'imposta commesse dalla B. SA, di cui egli risulta essere azionista.
- B.** Nell'ambito di tale inchiesta, il 18 maggio 2006 la Divisione inchieste fiscali speciali dell'AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni patrimoniali depositati presso la banca C., Zurigo, comprese le sue filiali o succursali in Svizzera e all'estero, di cui A. risulta essere avente diritto economico, procuratore (diritto di firma) o dei quali egli può economicamente disporre. Il medesimo giorno, l'autorità fiscale ha ugualmente richiesto alla banca in questione il saldo dei conti bancari aperti presso di lei.
- C.** Contro la decisione e la richiesta summenzionate, il 2 giugno 2006 A. ha interposto reclamo al direttore dell'AFC, chiedendone l'annullamento per violazione del principio della territorialità, della sovranità di Stati stranieri, dei principi generali di assistenza internazionale tra Stati, delle norme giuridiche estere in materia di segreto bancario nonché per carenza di base legale.
- D.** L'8 giugno 2006 il direttore dell'AFC ha inviato il reclamo con le sue osservazioni alla Corte dei reclami penali, postulando la reiezione dello stesso, con spese e ripetibili a carico del reclamante.
- E.** Invitato a presentare la sua replica, il reclamante, con scritto del 28 giugno 2006, ribadisce sostanzialmente quanto espresso in sede di reclamo. Con duplice del 14 luglio 2006 l'AFC conferma le sue conclusioni.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

- 1.1** Giusta l'art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e omissioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la decisione di sequestro impugnata, datata 18 maggio 2006, è stata notificata al reclamante il 2 giugno scorso (v. act. 1.3); il reclamo è dunque tempestivo (DTF 130 IV 43 consid. 1.3).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (v. TPF BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). La legittimazione attiva del reclamante, titolare dei conti bancari oggetto dell'ordine impugnato, è in questo caso pacifica.

- 1.2** L'art. 40 DPA, come l'art. 101bis PP, autorizza la persona incaricata di un perseguimento penale a richiedere a terzi informazioni orali o scritte. In base a ciò, il funzionario inquirente ha il diritto di invitare una banca a fornirgli delle informazioni e la banca non può limitarsi ad invocare il segreto bancario per rifiutarsi di rispondere. Una tale richiesta non costituisce una misura coercitiva (DTF 120 IV 260 consid. 3; 119 IV 175 consid. 3; TPF BE.2005.10 del 14 settembre 2005 consid. 2.1).

Per quanto attiene alla richiesta d'informazioni del 18 maggio 2006, tendente ad ottenere i saldi dei valori patrimoniali bloccati di pertinenza del reclamante, essa è da considerarsi come un'operazione connessa alla decisione di sequestro impugnata ai sensi dall'art. 26 DPA (v. DTF 120 IV 260 consid 3d-3e; TPF BK_B 179/04 dell'8 febbraio 2005 consid. 1.3). La legittimazione attiva del reclamante fa tuttavia difetto. Codesta Corte ha già avuto modo di riconoscere la legittimazione di una banca a contestare una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 40 DPA, poiché destinataria della misura e direttamente toccata dal provvedimento (TPF BV.2006.11 del 16 febbraio 2006 consid. 1.3). Il titolare del conto, per contro, non essendo destinatario della richiesta, è solo indirettamente toccato dalla medesima, per

cui la legittimazione attiva non può essergli riconosciuta. Il reclamo è dunque irricevibile su questo punto.

2. L'art. 5 cpv. 4 Cost. prevede che la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. Il rispetto del principio della territorialità in ambito penale nonché della sovranità di ogni Stato, suo fondamento, costituiscono la base di ogni ordinamento giuridico nazionale ed internazionale. L'adagio *locus regit actum* esprime in maniera chiara il carattere strettamente territoriale delle leggi di procedura. Ciò implica che, di principio, le autorità di uno Stato preposte al perseguimento penale non possono agire sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo; inoltre, gli atti di procedura devono essere compiuti conformemente al diritto in vigore nel luogo nel quale sono effettuati (PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse*, Zurigo 2000, nos 65 e 1599; per quanto concerne le succursali estere di società svizzere v. l'art. 3 cpv. 3 dell'Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro [ORD-CFB]; RS 955.022; cfr. anche N. JEANDIN/C. LOMBARDINI, *Le séquestre en Suisse d'avoir bancaires à l'étranger: fiction ou réalité?*, in *AJP/PJA* 8/2006 pag. 977). Le norme che regolamentano la ricerca, il perseguimento, l'istruzione ed il giudizio di infrazioni esplicano i loro effetti unicamente all'interno delle frontiere nazionali. Per compiere atti di procedura al di fuori delle frontiere nazionali è d'uopo ricorrere all'aiuto dell'autorità estera attraverso domande di assistenza giudiziaria internazionale (PIQUEREZ, *op. cit.*, n° 1600; HAUSER/SCHIERI/HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 347 n° 30).
- 2.1 In merito alle sentenze citate dall'AFC nei suoi allegati (v. BK act. 2, pag. 4 e act. 8, pag. 2), vi è da rilevare che esse concernono esclusivamente casi di sequestri adottati in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, ossia misure attuate in vista dell'esecuzione di pretese pecuniarie o di prestazioni di garanzie derivanti dal diritto privato o pubblico (v. art. 38 LEF). Come rettamente accennato dal ricorrente, data la natura e lo scopo fondamentalmente diversi della procedura esecutiva e penale, i principi derivanti dalla giurisprudenza in questione non possono essere applicati al sequestro penale. Il Tribunale federale non li ha d'altronde mai applicati, nemmeno per analogia, ad una procedura penale.
- 2.2 In dottrina, SCHMID (in SCHMID [ed.], *Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei*, Vol. I, Zurigo 1998, n° 22 ad art. 59 CP) considera che qualora un conto sia interamente ed effettivamente gestito in Svizzera ma sia stato aperto in un istituto finanziario all'estero (che sia o no

una filiale di una banca elvetica) a scopo puramente fittizio, i beni depositati possono essere sequestrati direttamente in Svizzera. Sempre a detta del medesimo autore (SCHMID, Das neue Einziehungsrecht nach StGB art. 58 ff., in RPS, Vol. 113/1995, pag. 321 e segg., in particolare p. 332) il criterio decisivo è di natura economica: i valori depositati su un conto possono essere sequestrati (e successivamente confiscati) in Svizzera se il conto è fattualmente gestito e amministrato dalla Svizzera cosicché il domicilio estero della relazione risulta puramente fittizio.

In concreto si pone quindi la questione a sapere se la domiciliazione dei conti in questione presso C. di Singapore sia di natura fittizia o no. Dagli atti dell'incanto non è del tutto chiaro il funzionamento reale delle relazioni bancarie oggetto dell'ordine impugnato; il fatto che ci siano dei versamenti e dei prelievi in Svizzera non è, di per sé, indice dell'esistenza fittizia di un conto all'estero. Per contro, le argomentazioni invocate dal reclamante nella sua replica (v. act. 6, pag. 6 e 7) sono convincenti e testimoniano di un'operatività autonoma del conto aperto nella filiale estera rispetto alla casa-madre svizzera della banca; non c'è quindi verosimiglianza nel sospettare che i conti aperti all'estero sono puramente fittizi.

- 2.3.** Alla luce di quanto esposto, l'ordine di sequestro impugnato – nella misura in cui concerne beni patrimoniali situati all'estero – è contrario al diritto internazionale e all'art. 5 cpv. 4 Cost., concretizzato dall'art. 3 cpv. 3 della sopra citata ordinanza (RS 955.022). Esso deve quindi essere parzialmente annullato.
- 3.** Discende da quanto precede che, nella misura in cui è ricevibile, il gravame deve essere parzialmente accolto. Conformemente all'art. 156 cpv. 1 OG, applicabile in virtù degli espliciti rinvii degli art. 25 cpv. 4 DPA e 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto, considerato il limitato grado di soccombenza del reclamante, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 300.-- (art. 156 cpv. 1 e 3 OG), calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32); l'AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell'art. 156 cpv. 2 OG. Secondo l'art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa e del grado di soccombenza, in concreto viene assegnata al reclamante un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 750.- a titolo di ripetibili, da porre a carico

dell'AFC (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, l'ordine di sequestro del 18 maggio 2006 è annullato nella misura in cui concerne beni patrimoniali situati all'estero.
2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 300.- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 1'000.- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante il saldo di fr. 700.-.
3. L'Amministrazione federale delle contribuzioni rifonderà al reclamante fr. 750.- per ripetibili della sede federale.

Bellinzona, il 13 settembre 2006

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.